Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte
SEZIONE TECNICA
Via Santa Teresa, 3 – Tel. 0781/854023
E.mail: cp-carloforte@pec.mit.gov..it – uccarloforte@mit.gov.it - http://web.guardiacostiera.it

ORDINANZA n. 36/2014

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Carloforte,

VISTO il decreto legislativo n. 182 del 24 giugno 2003 recante "Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico";

VISTA la Convenzione Internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978 (Marpol 73/78), ratificata con Legge 29 settembre 1980 n. 662;

VISTO il decreto interministeriale 22 maggio 2001 recante "Misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali";

VISTO il dispaccio prot. n. 80/47191/Coord. in data 30.07.2003 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

VISTA la circolare n. GAB/2004/2181/B01 in data 09.03.2004 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;

VISTA la sentenza n. 187/2011 della Corte Costituzionale;

VISTO il dispaccio n. 5071 in data 20.01.2014, con il quale viene chiarita lindividuazione l'ente locale deputato all'affidamento del servizio di raccolta di che trattasi;

VISTA la deliberazione n. 32/2014 in data 07.08.2014 con cui la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha approvato, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.Lgs. 182/2003, d'intesa con questo Ufficio Circondariale Marittimo, il "Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carco che scalano il porto di Carloforte";

VISTA l'ordinanza n° 02/2013 in data 15.01.2013 con la quale questo Ufficio, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna, ha approvato e reso esecutivo il Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico nel Circondario Marittimo di Carloforte;

CONSIDERATO che il predetto piano di raccolta e di gestione dei rifiuti deve essere aggiornato almeno ogni tre anni e, comunque, in presenza di significativi cambiamenti operativi nella gestione del Porto;

VISTA la nota n. 296/S in data 10.06.2014 della Saremar s.p.a., con la quale viene comunicato che i rifiuti di che trattasi verranno conferiti dal proprio bordo, per motivazioni di carattere economico, al porto di Portovesme in luogo di quello di Carloforte sino ad oggi utilizzato;

CONSIDERATO che il conferimento presso Portovesme dei rifiuti prodotti dalle navi di proprietà della Saremar s.p.a. comporta un notevole ridimensionamento del servizio di raccolta gestito con il piano che con la presente ordinanza si approva;

VISTI gli artt. 17, 68, 71 e 81 del codice della navigazione e gli artt. 59, 60, 77 e 82 del relativo regolamento di esecuzione (parte marittima);

CONSIDERATA la necessità di adottare il suddetto piano con propria ordinanza, a norma del citato art. 5 comma 4 del D.Lgs. n.182/2003,

ORDINA

Articolo 1

E' approvato e reso esecutivo l'annesso **"PIANO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI CARLOFORTE"**

Articolo 2

La presente ordinanza abroga eventuali altre disposizioni emanate in precedenza da questo Ufficio Circondariale Marittimo che risultino incompatibili con le disposizioni dell'annesso piano.

Articolo 3

Nelle more di assegnazione del servizio di ritiro dei rifiuti di che trattasi nel Circondario Marittimo di Carloforte ad apposita ditta autorizzata, secondo il relativo regime tariffario, è fatto obbligo:

a) alle navi traghetto in servizio di linea sulle tratte Carloforte-Portovesme/Calasetta di conferire i propri rifiuti nei porti di Portovesme, Calasetta o Carloforte, secondo le modalità sino ad oggi adottate, ovvero già comunicate come indicato in premessa, e segnatamente, mediante consegna alla ditta concessionaria del servizio ivi operante o ad altre ditte abilitate (preventivamente reperite dalle Agenzie Marittime Raccomandatarie delle navi, e/o dagli altri soggetti interessati), iscritte nei registri di cui all'art. 68 del codice della navigazione, tenuti dalle competenti Autorità Marittime;

b) ai concessionari di porti/approdi turistici e punti d'ormeggio destinati alla nautica da diporto presenti nell'ambito del Circondario Marittimo di Carloforte, di conferire,

secondo le modalità della citata ordinanza e segnatamente, direttamente alla ditta incaricata del servizio di raccolta dei rifiuti del Comune di Carloforte, i rifiuti di natura *garbage* prodotti dalle unità da diporto, pesca o altro tipo presenti nei rispettivi specchi acquei in concessione, concordandone le modalità di conferimento con la stessa ditta;

c) alle unità in sosta nel Circondario Marittimo di Carloforte presso banchine o specchi acquei diversi da quelli indicati al precedente punto b), per la tutela dell'ambiente marino, di conferire i rifiuti di natura *garbage* presso i punti di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Articolo 4

E' fatto obbligo alle eventuali navi che, occasionalmente, dovessero sostare nella rada di Carloforte di conferire i propri rifiuti al gestore dell'impianto portuale di raccolta dei rifiuti operante nel porto di Portovesme, il quale ne curerà il ritiro mediante mezzo nautico, secondo le modalità vigenti in quel Circondario Marittimo.

Articolo 5

Al fine di acquisire gli elementi necessari per l'aggiornamento periodico del Piano in parola, è fatto obbligo ai concessionari di strutture dedicate alla nautica da diporto presenti nel Circondario Marittimo di Carloforte di comunicare a questo Ufficio, con cadenza mensile, il numero di unità che hanno fatto scalo nelle rispettive concessioni e, nelle more dell'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico ad un concessionario, anche la quantità e la tipologia dei rifiuti prodotti. Del pari è fatto obbligo alle cooperative pescatori le cui unità sostano nel porto di Carloforte di comunicare la quantità e tipologia dei rifiuti dalle stesse prodotti.

Articolo 6

I trasgressori alla presente ordinanza, qualora non direttamente soggetti alle sanzioni di cui al decreto legislativo n. 182/2003 o a quelle previste dalle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo n.152/2006, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1166 e 1174 del codice della navigazione.

Articolo 7

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, *ex* art. 59 del regolamento al codice della navigazione, l'inclusione nella pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.carloforte.guardiacostiera.it, e la diffusione agli organi di informazione.-

Carloforte, 05 Settembre 2014

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Ugo PIRAS